



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento per la gestione dei servizi all'infanzia.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 di data 07/07/2011
Modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 29.01.2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 27.07.2023



CAPO I FINALITA'

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i servizi socio educativi comunali rivolti all'infanzia.

CAPO II SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

I servizi socio educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm., costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine.

Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

ART. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI

Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia è costituito da:

- nido d'infanzia;
- nido familiare – servizio Tagesmutter;
- servizi integrativi.



TITOLO I – NIDO D'INFANZIA

ART. 4 NATURA E FUNZIONE

Il nido d'infanzia assume una connotazione ed impostazione educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo armonico ed unitario del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia individuali che sociali, assicurando la cura e gli interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico sanitario.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

ART. 5 COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO

Come servizio "aperto" il nido d'infanzia interagisce con la comunità sociale e civile più ampia, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie ivi presenti, anche al fine di offrire alle famiglie e alla comunità opportune indicazioni, spazi di intervento ed occasioni di partecipazione, di crescita, di maturazione. Promuove, in generale, la diffusione dell'informazione sulle problematiche relative all'infanzia.

In particolare il nido d'infanzia, al fine di assicurare una continuità didattica metodologica ed una unitarietà educativa nello sviluppo del bambino, articola e modula la propria organizzazione ed impostazione pedagogico-educativa in collegamento con le scuole dell'infanzia, avvalendosi della collaborazione e consulenza della coordinatrice o del coordinatore pedagogico.



ART. 6 FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE

Il Comune gestisce il servizio del nido d'infanzia ed i servizi integrativi direttamente in economia o mediante affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi sulla base di quanto indicato degli strumenti di programmazione comunale.

L'affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi viene effettuato con adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d'infanzia.

La coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre mesi di ogni anno educativo e la presiede fino all'elezione del Presidente e del vice Presidente.

L'assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un Presidente e un vice Presidente che rimangono in carica per tutto l'anno educativo e comunque fino alle dimissioni del proprio bambino o bambina. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria almeno una volta nell'anno educativo e in seduta straordinaria, su motivata richiesta di almeno un terzo dei genitori dei bambini e bambine iscritti, su richiesta dell'Amministrazione comunale o al verificarsi di gravi e urgenti motivi.

L'Assemblea dei genitori si riunisce presso il nido d'infanzia o nei locali messi a disposizione dal Comune, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preavviso alla coordinatrice o al coordinatore.

Alle riunioni dell'assemblea può assistere il personale che opera nel servizio.

Il Presidente redige il verbale delle riunioni della Assemblea dei genitori. Copia del verbale è affissa e custodita presso il nido d'infanzia ed inviata all'ufficio di merito.



L'Assemblea si confronta sul progetto educativo del nido d'infanzia presentato dal Gruppo di lavoro e sui progetti per l'infanzia proposti o realizzati dal Comune. Può proporre al Gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione di problematiche educative e sociali, nonché la realizzazione di progetti relativi all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative di collegamento al territorio.

ART. 8 ASSISTENZA SOCIALE E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l'Amministrazione collabora con gli operatori dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e con i Servizi sociali al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini da 0 a 3 anni, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia mamma-bambino e attivando le forme di collaborazione previste per la consulenza in materia di integrazione dei bambini in situazione di svantaggio psico-fisico sociale e culturale.

ART. 9 AREA DI UTENZA

L'area di utenza del nido d'infanzia comprende l'intero territorio comunale ed il territorio di eventuali comuni convenzionati.

ART. 10 RETTE DI FREQUENZA

Per la frequenza al nido d'infanzia l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile fissa ed una quota giornaliera definite dalla Giunta comunale secondo i criteri di seguito indicati.

I parametri ICEF per l'applicazione delle rette di frequenza sono stabiliti in:

- a. condizione economica minima con valore ICEF inferiore a 0,13 (valore ICEF inferiore);
- b. condizione economica massima con valore ICEF superiore a 0,35 (valore ICEF superiore).



Le tariffe fisse per il servizio con orario a tempo parziale (dalle ore 07.30 alle ore 13.30) sono pari al 70% di quelle previste per il servizio a tempo pieno.

Le tariffe fisse per il servizio con orario a tempo prolungato (dalle 07.30 alle 18.00) sono pari al 120% di quelle previste per il servizio con orario a tempo pieno.

Nel caso di contemporanea frequenza del servizio da parte di più fratelli, la quota mensile relativa al primo figlio viene calcolata intera mentre la quota fissa mensile del secondo viene calcolata al 70% per tutto il periodo di fruizione.

Nel caso di famiglie numerose (tre o più figli) la quota fissa mensile viene calcolata al 70% per tutto il periodo di fruizione.

La retta mensile fissa dovrà essere corrisposta indipendentemente dalla frequenza.

Nel solo mese di ammissione, la retta sarà calcolata proporzionalmente, in base alla data di effettivo accesso al servizio. La retta stessa non è dovuta per il periodo di chiusura estiva.

Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione ICEF valida in relazione all'anno educativo di riferimento verrà applicato il livello massimo delle tariffe. La presentazione tardiva della dichiarazione ICEF sarà considerata utile, al fine di un eventuale conguaglio, per le rette già pagate relative ai mesi da settembre a dicembre, nel caso di presentazione della stessa entro il mese di dicembre ed a quelle relative ai mesi da gennaio a luglio nel caso di presentazione della stessa a partire dal mese di gennaio. Le dichiarazioni ICEF che modificano la dichiarazione originaria a seguito di particolari eventi (ad es. modifica del nucleo familiare per nascite, ecc.) trovano applicazione tariffaria dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.

Il pagamento della retta mensile al Comune dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Comune, a tre mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di pagamento considerato, rileva la decadenza dal posto al nido d'infanzia del bambino e riscuote le rette comunque dovute.

ART. 11 AMMISSIONE – FREQUENZA - RITIRO

Sono ammessi alla frequenza del nido d'infanzia i bambini tra i tre mesi ed i tre anni residenti nel Comune di Lavis o in eventuali Comuni convenzionati.



Le domande di iscrizione debbono pervenire all'Ufficio Attività economiche e sociali, redatte su apposito modulo, a partire dal compimento del primo mese di vita del bambino e sono inserite in graduatoria in ordine di data e ora di presentazione.

L'Ufficio comunica, con lettera raccomandata r.r., la disponibilità del posto e la famiglia deve rispondere entro tre giorni dal ricevimento della stessa, pena la cancellazione dalla graduatoria.

Solo su richiesta scritta il nominativo viene mantenuto in graduatoria.

Alla seconda rinuncia il nominativo viene depennato.

In caso di accettazione deve essere dichiarata, tra l'altro, la fascia oraria prescelta.

Il genitore si impegna a rispettare, nelle prime due settimane, il periodo di inserimento previsto, al fine di garantire al bambino un graduale e sereno ingresso al nido d'infanzia.

Durante le due settimane di inserimento viene richiesta al genitore la presenza al nido d'infanzia, prima in sezione con il proprio figlio, poi, durante i "momenti del distacco", all'interno della struttura.

In presenza di inserimenti di gruppo, qualora il bambino non venga inserito dal primo giorno utile, la famiglia potrà usufruire del servizio solo a partire dal primo giorno del mese successivo. La retta di frequenza sarà comunque dovuta.

La fascia oraria può eventualmente essere modificata da tempo part-time a tempo pieno o viceversa, con inizio dal secondo anno educativo, solo in presenza di giustificata e particolare necessità.

Per permettere un'accoglienza adeguata dei bambini che già frequentano il servizio, gli inserimenti del mese di settembre hanno inizio nella seconda settimana.

Qualora i posti disponibili non siano sufficienti ad accogliere tutte le domande presentate, sarà data precedenza alle situazioni segnalate dai Servizi sociali, previo parere della Giunta comunale, di bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia, della composizione del nucleo familiare, dell'attività lavorativa dei genitori, della condizione abitativa degli alloggi e di ogni altro elemento inerente la situazione della famiglia stessa e del bambino.

Al compimento del terzo anno di età i bambini possono continuare ad usufruire del servizio solo in mancanza di posti disponibili nella scuola dell'infanzia del proprio ambito di riferimento.



Il genitore potrà recedere dal nido comunicandolo per iscritto al Comune e alla coordinatrice interna almeno 60 giorni prima del ritiro.

Il ritiro ha efficacia solamente al termine del mese ed anche se la frequenza cessa anticipatamente deve comunque essere effettuato il pagamento dell'intera retta mensile.

L'ultima possibilità di ritiro anticipato rispetto alla normale scadenza del 31 luglio è fissata al 30 marzo.

ART. 12

AMMISSIONE DI BAMBINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO PSICO-FISICO

Qualora pervenisse una domanda di ammissione di un bambino in situazione di svantaggio psico-fisico, l'ufficio comunale provvederà a segnalare la richiesta alla coordinatrice o al coordinatore pedagogico il quale, su indicazioni dei servizi che già seguono il bambino, valuterà se attendere l'ingresso al nido, rilevare le difficoltà evolutive riscontrate dall'educatrice e quindi definire un progetto di intervento, oppure se attivare immediatamente il gruppo interdisciplinare composto dalla coordinatrice o dal coordinatore pedagogico, dalla famiglia, dalla coordinatrice o dal coordinatore interno, dall'educatrice supplementare se già nominata, dall'educatrice del gruppo, dagli operatori socio sanitari che hanno in carico il bambino, per la definizione delle linee di intervento educative e riabilitative.

La coordinatrice o il coordinatore pedagogico inoltrerà eventuale richiesta di personale supplementare all'ufficio competente, il quale adotterà il provvedimento avendo cura di prevedere il mantenimento della continuità educativa da parte dell'educatrice di supporto durante l'intero periodo di frequenza del bambino al nido.

Periodicamente dovranno essere realizzati incontri del gruppo interdisciplinare, composto come sopra.

Dovrà essere curato il rapporto nido-famiglia da parte delle educatrici supplementari e del gruppo.

Da parte delle educatrici supplementari e del gruppo dovrà essere elaborato un progetto educativo individualizzato, la cui applicazione deve essere verificata negli incontri periodici del gruppo interdisciplinare.

In previsione del passaggio del bambino dal nido alla scuola dell'infanzia la coordinatrice o il coordinatore pedagogico promuoverà un incontro del gruppo interdisciplinare, entro il mese di marzo, con la presenza dei referenti per la scuola dell'infanzia presso la quale è iscritto il bambino, per la presentazione del caso, la



valutazione della situazione e l'individuazione delle strategie più idonee per favorire il passaggio del bambino da un'istituzione all'altra.

ART. 13 FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Il nido d'infanzia è aperto per 11 mesi all'anno, per 5 giorni alla settimana, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Il funzionamento e l'organizzazione interna si attuano secondo impostazioni e modalità che rispondano alle finalità e funzioni del nido d'infanzia.

Tutto il personale addetto al nido d'infanzia opera unitariamente per la concreta attuazione di questi obiettivi ed assicura gli interventi più opportuni ed appropriati alle esigenze ed alla qualificazione del servizio. A tal fine il personale costituito in gruppo di lavoro concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi elaborati nei progetti pedagogico ed educativo.

Il nido d'infanzia si struttura e opera in sezioni e gruppi aperti, costituiti in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini.

Il personale educativo, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolge la propria attività nell'ambito della sezione in collaborazione con tutto il personale, secondo moduli organizzativi ed educativi programmati in comune.

Si dovrà favorire lo sviluppo unitario del bambino assicurando una continuità didattica-metodologica, anche in collegamento con le scuole dell'infanzia e con la collaborazione e consulenza della coordinatrice o del coordinatore pedagogico.

ART. 14 GRUPPO DI LAVORO

Tutto il personale operante nel nido d'infanzia partecipa unitariamente alla funzione educativa e si costituisce in gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro, oltre che programmare ed organizzare l'attività del nido secondo le modalità espresse nel precedente articolo ed in conformità ai principi previsti dalla normativa vigente, cura i rapporti di collaborazione con le famiglie.

Le funzioni concernenti la programmazione e l'organizzazione dell'attività educativa del nido d'infanzia, comprese le attività di aggiornamento comune, rientrano ad ogni effetto nel normale svolgimento del servizio.



L'orario di lavoro dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità durante tutto il periodo di apertura giornaliera del nido d'infanzia ed in particolare una maggiore compresenza di unità del personale educativo nei periodi più intensi della giornata, come pure una adeguata presenza di personale ausiliario nei momenti maggiormente indicati per lo svolgimento dei compiti affidati.

Il gruppo di lavoro propone inoltre la distribuzione di specifici incarichi e mansioni nel rispetto dello stato giuridico vigente, delle competenze professionali e delle esigenze organizzative del servizio.

Il personale deve assicurare ampia disponibilità nella mobilità interna e nel superare la rigidità dei compiti e ruoli per una migliore funzionalità e qualificata risposta alle necessità che il servizio richiede.

Il Responsabile del Settore Affari generali controlla e verifica il funzionamento dei servizi, collabora con gli organismi di gestione e con il gruppo di lavoro allo studio e soluzione dei vari problemi.

ART. 15 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il personale del nido d'infanzia si distingue in due categorie: personale educativo e personale ausiliario.

La pianta organica del personale addetto al nido d'infanzia è costituita in conformità al rapporto educatore/bambino di cui alla normativa provinciale in vigore. Tali parametri si intendono quindi automaticamente adeguati nel caso di modifica della vigente normativa, nonché delle relative disposizioni attuative.

Sarà assicurata inoltre la presenza di personale per il coordinamento e per garantire la funzionalità didattico-educativa del nido nonché di personale ausiliario e personale da adibire ai servizi di cucina.

L'organico del personale del nido d'infanzia sarà determinato nel rispetto della ricettività ed in conformità ai criteri previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

Tutto il personale è tenuto a partecipare ai corsi ed alle altre attività di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione professionale organizzate e promosse dalla Provincia, dal Comune e, nel caso di affidamento della gestione in convenzione, dall'Ente Gestore o affidatario. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alle prestazioni di lavoro.



ART. 16 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Stabilita la ricettività delle singole strutture e definito l'organico corrispondente in base a quanto previsto nell'articolo precedente, la sostituzione del personale assente dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, nel rispetto dei parametri di legge, al fine di garantire la massima funzionalità del servizio.

Per il personale addetto alla confezione dei pasti ed alla pulizie, sarà sempre assicurata la continuità del servizio.

ART. 17 COORDINAMENTO INTERNO

La coordinatrice o il coordinatore, individuato fra gli educatori e assegnato al coordinamento interno, pur nella programmazione ed organizzazione unitaria del servizio e delle attività da parte del gruppo di lavoro di tutto il personale, è responsabile del funzionamento dell'asilo nido e con la collaborazione del gruppo di lavoro sollecita, coordina e promuove tutte le iniziative e gli interventi opportuni e necessari per garantire la funzionalità educativa del servizio.

Inoltre, alla coordinatrice o al coordinatore competono le seguenti attribuzioni:

1. promuovere le riunioni settimanali del gruppo di lavoro, come dallo stesso concordate, e coordinare, unitamente a tutto il personale, l'attività interna;
2. favorire il dialogo ed un rapporto di collaborazione con la famiglia, anche organizzando periodici incontri con i genitori;
3. gestire i turni delle operatrici in caso di assenze, malattia, ferie e sostituzioni di breve durata;
4. mantenere continui e costanti rapporti con gli Uffici comunali per ogni eventuale problema di rispettiva competenza connesso al buon andamento ed organizzazione dell'asilo nido.

ART. 18 COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO.



Il personale educativo del nido d'infanzia provvede alla cura dei bambini affidatigli, assicurando gli opportuni interventi per l'igiene della persona e dell'ambiente, la somministrazione dei pasti, e favorendo il loro sviluppo mediante attività tendenti al soddisfacimento ottimale delle esigenze dei bambini stessi, avvalendosi anche delle tecniche più aggiornate nel campo della psicopedagogia dell'infanzia.

A tal fine il personale elabora, con la collaborazione della coordinatrice o del coordinatore pedagogico ed eventualmente anche su indicazione dell'equipe socio-sanitaria di base e del pediatra, un programma educativo in rapporto all'età dei bambini da attuarsi con metodologie atte a favorire il loro sviluppo motorio, affettivo emotivo, linguistico, intellettuale e sociale.

Il personale educativo inoltre cura e mantiene un dialogo continuo con le famiglie.

Al personale addetto alla confezione dei pasti ed ai servizi spetta il compito di contribuire in una attiva partecipazione alla vita del nido.

In particolare, il personale ausiliario provvede alla pulizia di tutti gli ambienti, attrezzature e materiale dell'asilo nido e del giardino, cura il guardaroba e la lavanderia e collabora con il personale nei momenti di emergenza per il buon andamento e funzionamento dell'asilo nido.

Al personale addetto alla cucina compete la preparazione dei pasti secondo le indicazioni dietetiche, coinvolgendo anche il personale educativo per la preparazione dei pasti dei piccoli, la verifica della quantità necessaria ed il controllo della qualità degli alimenti segnalando eventuali disfunzioni alla Coordinatrice. Cura inoltre il carico e lo scarico del materiale di magazzino relativo alla cucina ed accudisce alle mansioni connesse con il riordino e il funzionamento della cucina.

A tutto il personale è affidato il buon uso e la conservazione del materiale in dotazione al nido d'infanzia.

ART. 19 FUNZIONE PEDAGOGICA

Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo e affettivo, avvalendosi di personale qualificato.

La funzione pedagogica a supporto dei servizi socio educativi viene assicurata mediante un coordinamento dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche, in collaborazione con i competenti servizi provinciali.



La funzione pedagogica si sostanzia nell'elaborare l'indirizzo pedagogico-educativo dei servizi, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione, nel garantire la continuità educativa del nido d'infanzia, nel pianificare momenti di verifica e di valutazione, nel sostenere e promuovere le competenze del personale educativo operante nelle strutture, nel favorire la messa in rete dei servizi in gestione diretta e di quelli esternalizzati, attraverso momenti di confronto e verifica.

TITOLO II – NIDO FAMILIARE “TAGESMUTTER”

ART. 20 PRINCIPI GENERALI

In attuazione dell'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con la L.P. 12.03.2002 n. 4 il Comune di Lavis favorisce e promuove il servizio di nido familiare – Tagesmütter al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine.

ART. 21 PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, attua il servizio a mezzo di organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla L.P n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative.

ART. 22 DESTINATARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il sostegno agli organismi di cui all'art. 21 che operino con nidi familiari-Tagesmütter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmütter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale di Lavis:

- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmütter anche al di fuori del territorio



comunale;

- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmütter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmütter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia.

Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo pari a 120.

ART. 23

MODALITA' DI CALCOLO E DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Le modalità del sostegno economico sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale.

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 22 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare-Tagesmütter specificando indicativamente il periodo in cui hanno necessità del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione, in ogni caso non saranno ammesse a contributo le utenze che usufruiranno di altri servizi simili.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – Tagesmütter, emetterà fattura per quanto di competenza del comune.



L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare-Tagesmütter, purchè corredata di idoneo riepilogo con prospetto presenze del bambino sottoscritto dal personale educativo e dal genitore.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso i quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscono del servizio di nido familiare – Tagesmütter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

ART. 24 RELAZIONE ANNUALE

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi, pena la perdita del contributo comunale.

ART. 25 UTILIZZO SALE COMUNALI

Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con bambini residenti sul territorio non disponessero di spazi adeguati il Comune, previa richiesta scritta da inoltrarsi presso l'ufficio competente, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poter realizzare gli incontri tra genitori e le tagesmütter.

ART. 26 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE SCELTE EDUCATIVE

Il Comune favorisce forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative dell'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo che eroga il servizio.



ART. 27 RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il soggetto gestore è responsabile del funzionamento del servizio secondo quanto indicato nel contratto. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 22.

Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

TITOLO III - SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 28 FINALITA'

Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia il Comune può istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza, con le modalità previste dall'art. 5 della L.P. 4/2002 e ss.mm.

I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti dal regolamento, in modo da consentirne un utilizzo ottimale e ampliare le opportunità offerte, in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

L'Amministrazione comunale, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, può promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.

ART. 29 CENTRO PER BAMBINI E GENITORI

Il Centro per bambini e genitori è un servizio opportunamente attrezzato e organizzato per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai loro genitori o ad adulti accompagnatori, fornisce occasione di gioco, di incontro e di socializzazione per i



bambini e costituisce altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti, secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.

ART. 30 SPAZIO GIOCO

Gli Spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione dove opera personale qualificato, al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età per un tempo massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata ed in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico strumentale, strutturale e di gestione.

CAPO III - SERVIZI ESTIVI

ART. 31 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Lavis promuove un servizio di colonia diurna estiva denominato "Estate Bambini".

Il servizio ha finalità educative perseguite attraverso attività tematiche proposte con modalità laboratoriali e ludico-ricreative.

ART. 32 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune attua il servizio, con una capienza di 25 posti, per mezzo di organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, operanti sul territorio provinciale, in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative.

ART. 33 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere al servizio di colonia diurna estiva i bambini di età dai 3 ai 6 anni, residenti nel comune di Lavis o in comuni convenzionati.



Possono accedere al servizio bambini residenti in comuni non convenzionati qualora rimangano posti disponibili, secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 34 DURATA E ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto dall'inizio del mese di luglio e fino alla metà del mese di agosto.

Il servizio può essere usufruito con i seguenti orari:

07.30 – 17.30, 07.30 – 12.30, 13.30 – 17.30, 07.30 – 14.00, 12.30 – 17.30.

ART. 35 SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto, previo accordo sulle modalità di utilizzo, presso la sede della scuola dell'infanzia di Lavis, di proprietà comunale, assegnata in comodato gratuito all'Associazione Scuola equiparata dell'infanzia M. Maddalena di Canossa di Lavis.

Le spese relative alle utenze sono rimborsate all'Associazione così come eventuali ristorni per l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà.

ART. 36 ACCESSO AL SERVIZIO

I termini per l'iscrizione al servizio per i residenti nel comune di Lavis e nei comuni convenzionati decorrono dal 1° marzo di ogni anno e fino al 15 maggio.

Ai posti rimasti liberi possono accedere, a partire dal 16 maggio, i residenti fuori comune in ordine di presentazione della domanda.

L'iscrizione deve avvenire previa compilazione dell'apposito modulo e previa consegna all'ufficio della ricevuta di versamento della retta di iscrizione corrispondente alla fascia oraria ed al periodo scelti.

Le famiglie aventi diritto ai "buoni di servizio" per la conciliazione tra lavoro e impegni familiari non dovranno consegnare la ricevuta del versamento della retta di iscrizione ma copia della domanda presentata all'ufficio provinciale per il Fondo Sociale Europeo. La quota a carico della famiglia dovrà essere versata a conguaglio.



ART. 37 TARIFFE

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dalla Giunta comunale, per settimana e con differenziazione a seconda delle fasce orarie.

In caso di fruizione del servizio da parte di famiglie non residenti a Lavis le tariffe sono aumentate del 20%.

In caso di fruizione del servizio da parte di famiglie numerose (tre o più figli) le tariffe sono ridotte del 20%.

Nel caso in cui il 1° luglio o il 14 agosto cadano in giornata infrasettimanale, la quota da pagare verrà decurtata proporzionalmente in rapporto ai giorni di servizio effettivo.

ART. 38 RAPPORTO EDUCATORE – BAMBINO

Il servizio viene svolto nel rispetto del rapporto numerico educatore–bambino stabilito dalla normativa provinciale in vigore per il servizio di scuola dell'infanzia.

Il servizio viene seguito da uno psicologo o da un pedagogo, anche in forma di consulente.

Il personale educativo e ausiliario in servizio dovrà essere dotato dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

- personale educativo - possesso dei titoli di studio previsti dalla L.P. 21.03.1977 n. 13 e ss.mm.;
- personale ausiliario - assolvimento dell'obbligo scolastico;
- cuoco - licenza della scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco oppure diploma professionale triennale di cuoco (per i nati prima del 1/1/53 la licenza della scuola dell'obbligo più esperienza almeno biennale nella mansione di cuoco).

ART. 39 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Nel corso del mese di giugno viene organizzato un incontro con le famiglie per la presentazione delle attività svolte alla colonia diurna, descritte settimana per settimana.



INDICE

CAPO PRIMO – FINALITA'

ART. 1 – Oggetto

CAPO SECONDO – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 – Caratteristiche del sistema

ART. 3 – Elementi costitutivi

TITOLO I – NIDO D'INFANZIA

ART. 4 – Natura e funzione

ART. 5 – Collegamento con il territorio

ART. 6 – Forme organizzative di gestione

ART. 7 – Assemblea dei Genitori

ART. 8 – Assistenza sociale e vigilanza igienico sanitaria

ART. 9 – Area di utenza

ART. 10 – Rette di frequenza

ART. 11 – Ammissione – frequenza - ritiro

ART. 12 – Ammissione di bambini in situazione di handicap o di svantaggio

ART. 13 – Funzionamento ed organizzazione

ART. 14 – Gruppo di lavoro

ART. 15 – Personale e Organizzazione interna

ART. 16 – Sostituzione del personale assente

ART. 17 – Coordinamento interno

ART. 18 – Compiti e mansioni del personale educativo ed ausiliario

ART. 19 - Funzione pedagogica



TITOLO II – NIDO FAMILIARE “TAGESMUTTER”

ART. 20 - Principi generali

ART. 21 – Promozione e sostegno del servizio

ART. 22 - Destinatari del sostegno economico

ART. 23 - Modalità di calcolo e di erogazione del sostegno economico

ART. 24 – Relazione annuale

ART. 25 - Utilizzo sale comunali

ART. 26 – Partecipazione delle famiglie alle scelte educative

ART. 27 – Responsabilità del Comune

TITOLO III - SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 28 – Finalità

ART. 29 – Centro per bambini e genitori

ART. 30 – Spazio Gioco

CAPO III - SERVIZI ESTIVI

ART. 31 – Principi generali

ART. 32 – Modalità di gestione del servizio

ART. 33 – Destinatari del servizio

ART. 34 – Durata e orario del servizio

ART. 35 – Sede del servizio

ART. 36 – Accesso al servizio

ART. 37 – Tariffe

ART. 38 – Rapporto educatore – bambino

ART. 39 – Programma delle attività